

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNIELLO, PATRIARCA, DI LEMBO, LAURIA,
SALERNO, D'AMELIO, AZZARÀ, GIACOVAZZO e PINTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Modifica degli articoli 84, 85 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) ha subito ad oggi notevoli modifiche ed integrazioni, in relazione al mutare delle condizioni socio-politiche, che evidentemente suggerivano l'adeguamento dello specifico quadro normativo.

Ed è essenzialmente giusto e corretto, nonché doveroso per i poteri preposti, essere costantemente attenti al continuo divenire del consesso sociale, onde sollecitamente intervenire per garantire la costante corrispondenza tra le mutazioni che si verificano nella estrinsecazione delle realtà sociali ed il complesso di norme che tali realtà deve disciplinare.

Il legislatore e la classe politica hanno in tempi recenti prestato particolare attenzione al reinserimento nel mondo del lavoro di ex detenuti che avessero definitivamente saldato il loro conto con la giustizia. E ciò in una giusta ottica, che tiene conto di più moderne teorie ed istanze volte a privilegiare, in materia penale, l'aspetto preventivo da un lato e quello riabilitativo dall'altro.

Nel campo del pubblico impiego invece permane una situazione normativa del tutto in contrasto con detti orientamenti. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 prevede la destituzione di diritto dell'impiegato che abbia riportato condanna definitiva per una serie individuata di delitti, escludendo ogni possibilità di valutazione

discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.

Si delinea in sostanza una profonda ed iniqua disparità di trattamento tra dipendente pubblico e dipendente privato.

A fronte di condanna per l'identico delitto, il dipendente privato, dopo espiata la pena, vede lo Stato tendergli una mano per facilitarli il reinserimento nella società attiva; laddove invece il dipendente pubblico trova soltanto il provvedimento di destituzione e null'altro. Lo Stato lo abbandona al suo destino e se ne lava le mani.

Pur nella oculata considerazione della innegabile e motivata distinzione del settore pubblico dal privato, in relazione ai differenti fini ed interessi perseguiti, in misura invero molto rimarchevole sono state sollevate eccezioni di incostituzionalità da parte di più tribunali amministrativi regionali (Abruzzo, Liguria, Piemonte, Sicilia, Campania, Veneto, Lombar-

dia), nonché dallo stesso Consiglio di Stato. Si è avanzato il fondato sospetto di incostituzionalità dell'articolo 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica in relazione agli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha esaminato e deciso recentemente la questione (sentenza n. 270 del 1986), ritenendo inesistente la pretesa illegittimità e però auspicando «che il legislatore proceda anche all'attenta riconsiderazione dei valori oggetto di tutela».

Sulla base di siffatte premesse, si sottopone alla sensibile ed intelligente attenzione dei colleghi l'allegata proposta, che ad altro non mira se non ad eliminare una pesante, odiosa e non più giustificata discriminazione tra cittadini, assolutamente in linea con il suggerimento che - ancora una volta! - la Corte costituzionale ha voluto, nella sua comprovata esperienza e saggezza politico-giuridica, fornire al potere legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo la lettera *h*), è aggiunta la seguente:

«*i*) per condanna, passata in giudicato, per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita»;

b) all'articolo 85, la lettera *a*) del primo comma è così sostituita:

«*a*) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro secondo del codice penale»;

c) all'articolo 97 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì in caso di procedimento penale concluso con sentenza di condanna, passata in giudicato».